

# Legge del 2 dicembre 1980, n. 803 <sup>(1)</sup>.

**Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'art. 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con D.P.R. 5 settembre 1967, n. 1501 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1980, n. 336.

<sup>(2)</sup> Riportato al n. A/VI.

<sup>(3)</sup> L'art. 1, L. 12 agosto 1993, n. 320 (Gazz. Uff. 24 agosto 1993, n. 198), ha così disposto:

«Art. 1. 1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, primo comma, della L. 2 dicembre 1980, n. 803, è elevata a lire 1.000 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. Per assicurare la conservazione del patrimonio librario delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al R.D. 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni, presso le medesime biblioteche può essere assegnato a prestare servizio personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali».

**1.** Per le spese di personale necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma annua di lire 344 milioni.

La somma suddetta viene annualmente ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle effettive esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e viene accreditata ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite convenzioni.

**2.** Le convenzioni di cui all'articolo 1 hanno durata biennale e sono rinnovabili. Esse devono stabilire: le unità di personale distinto per categorie funzionali, che il conservatore è tenuto ad assumere per il funzionamento della biblioteca; la misura del compenso che il conservatore deve corrispondere al personale assunto; gli oneri previdenziali connessi alle prestazioni compensate; gli obblighi di servizio, ivi compreso l'orario di apertura al pubblico, previsti dal regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501 <sup>(4)</sup>.

Dell'adempimento delle convenzioni suddette, da stipulare nei limiti delle somme annualmente accreditate, è responsabile il conservatore dello stabilimento ecclesiastico, la cui opera è gratuita.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila sul funzionamento delle biblioteche di cui alla presente legge ed esercita, in materia, le attribuzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>(4)</sup> Riportato al n. A/VI.

**3.** All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

*Data di aggiornamento: 7/09/2010.- Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 336 del 2/05/2006.*

Publicata nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1980, n. 336